



COMUNE DI PRIOCCA

PROVINCIA DI CUNEO

**Regolamento per la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito
della notifica di ingiunzioni di pagamento, ex
art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 23/06/2019**

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Gestione entrate tributarie e servizi fiscali.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni **dal 2000 al 2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, o al *concessionario per l'imposta di pubblicità*, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 ottobre 2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o *concessionario* mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del **30 settembre 2021**, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune o il *concessionario* entro il **31 dicembre 2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **29 febbraio 2020**;
 - b) versamento in **6 rate** di pari importo: entro il mese di marzo, giugno, settembre, dicembre 2020, ed i mesi di marzo e giugno dell'anno 2021;
 - c) versamento in **10 rate** di pari importo: entro il mese di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre 2020, ed i mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre dell'anno 2021;
- Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle

somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro **gennaio 2019**. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi

amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.